

Roma, 23 Marzo 2019 - Cinzia Berghele

~ Parere di diritto civile ~

La vicenda fattuale trae origine dalla redazione di un testamento olografo privo del suo requisito fondamentale, ossia l'olografia.

Il testatore Mevio in fatti, si era fatto cui fare a causa di un tremore alle mani che gli impediva di scrivere, dal suo collaboratore Sempromio, il quale, sotto dettatura, aveva quodammodo la mano di Mevio, il testatore.

Per tanto, si pone il problema, sollevato dalle sorelle nipotitrici di Mevio, Cinzia e Sempromio, di verificare la validità di un testamento che ~~qualificato come~~ che pur presentando alcuni requisiti idonei a qualificarlo come olografo, ad es. la data certa, manca tuttavia di uno degli elementi fondamentali: l'olografia, la scrittura di propriougno.

Al fine di inquadrare correttamente la questione giuridica sollevata, appare utile analizzare l'istituto del testamento olografo così come disciplinato dall'art. 642 c.p.c., il quale pone al suo primo comma, quali requisiti fondanti la validità dell'atto: l'intera scrittura delle disposizioni, della data e della sottoscrizione.

Quinta è già

la conclusione, non puoi affermarlo qui nell'Incipit

Sì e no, alle luce di quanto dici prima: è vero, il problema è sulla validità del testamento di Mevio, ma al l'aspetto richiesto è se il mero ausilio materiale minimo senza intaccamento della volontà del testatore, comporta o meno compromettere il requisito dell'"autografia" del testamento

? Che articolo!?!?

Scrivi dal primo rigo!

fione, di mano del testatore.

Che
casì, un
primo
Quanto di
diritto? Ochio
ad applicare bene
il Metodo!

Occorre pertanto interrogarsi sulla validità del
testamento che fu voluto essere definito ^{Brutto}
olografo, non sia stato scritto di proprio ^{formula}
pugno dal testatore, questi essendo stato ^{(il testa-}
guidato nella redazione dell'atto dalla mano ^{mento}
di un terzo - ^{non}
^{"stale"}
^{nulla)}

Poter
esprimere
il tutto in
molte meno
righe

Quora sottolineare ai fini della nostra ana-
lisi le differenze che intercorrono tra il
testamento olografo ed altri tipi di testamento,
quali quello pubblico e quello segreto, per bene
individuare il modo cui cui il legislatore ha
inteso fornire garanzie alla volontà testamen-
taria.

Concetto
corretto,
bene

Ebbene, se da un lato il testamento pub-
blico e quello segreto garantiscono la veridici-
tà delle disposizioni testamentarie, perche
detta veridicità è attestata da un pubblico
ufficiale, dall'altro lato, in presenza di un
testamento olografo, dove manca l'attestazione
ufficiale, si è voluto garantire la veridicità
di quanto disposto, sulla base della olografia.
In altre parole, la scrittura olografa, ossia
di proprio pugno, sostituisce l'attestazione

del pubblico ufficiale, di modo che è la scrittura stessa ad attestare la provenienza delle dichiarazioni.

Diversamente dalla sotto autografia della sottoscrizione che ha la funzione di garantire insieme alla paternità, la responsabilità di quanto disposto.

In un certo senso potremmo dire che "ciò che scrivo di mio pugno, non può provenire altrimenti che da me", e meno che, e qui sta il fulcro della questione, qualcuno non abbia preso la mia mano e scritto al posto mio.

Pertanto, a fronte di quanto prospettato bisogna chiedersi quanto ci possa ritenere vero e quindi valido, atto a produrre effetti e modifiche nella realtà, il testamento che, dovendo essere scritto di proprio pugno sia invece scritto da un terzo.

O ancora, se la elezione legataria alla diffidatista dalla difficoltà di scrittura possa sostituire la trascrizione di proprio pugno delle disposizioni testamentarie.

In tal senso appare chiaro l'orientamento

Detta così è eccessiva: più che altro, se rispetto i requisiti di legge, il testamento olografo non necessita dell'attestazione notariale per risultare idoneo agli effetti che la legge collega all'atto testamentario.

Brutta (e conclusa, poco comprensibile) formulazione del Querisito

Bello il discorso, particolarmente "immediato", ma cerchiamo di costruire un po' più "da Metodo" il tutto

Ma
argomentato
più in
forma che in
leggi, male

citare il
testo, però!

della giurisprudenza, nel ritenere indispensabile per la validità del testamento olografo, il requisito dell'autografia, da cui deriva l'assoluta irrilevanza dell'eventuale corrispondenza del contenuto ~~alle disposizioni testamento~~ ~~mentate~~ ~~alla volontà testamentaria~~ ~~alla volontà del testatore~~ - (Per tutte, Cass. Sez. VI, 6 marzo 1914, n. 5505).

Pertanto, così inquadrata la vicenda giudiziale, sembravano essere fondati i dubbi avanzati da Liza e Sempronina, sorelle superstite del testatore Merio, circa la validità del testamento così redatto. Ho capito, ma spiegate meglio: chiarisci che effettivamente il testamento di Merio potrebbe essere nullo per carenza dell'elemento dell'autografia ("cala" di più nel caso concreto il tutto, in Soluzione)